

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Gruppo Misto – Toscana per Tutti

*Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Sua sede*

Firenze, 6 maggio 2019

Oggetto: Proposta di legge di revisione statutaria (artt. 123 Cost., 23 e 79 Statuto e 125 Reg. int.), in merito alla istituzione degli intergruppi tematici.

Visti

- l'art. 123 della Costituzione;
- gli artt. 23 e 79 dello Statuto regionale;

Considerato che

- È prassi ricorrente nelle assemblee elettive di ogni livello l'istituzione di intergruppi tematici che hanno lo scopo di coordinare in modo informale l'attività dei rappresentanti democraticamente eletti attorno a questioni di interesse trasversale che trascendono le divisioni di appartenenza a partiti o movimenti politici.
- Non esiste al momento alcuna normativa né regionale né statale sulla costituzione e sulla vita degli intergruppi, nemmeno a livello di regolamenti interni. Esiste invece, al Parlamento Europeo, la Decisione della Conferenza dei Presidenti del 16 dicembre 1999 (Regolamentazione relativa alla costituzione degli intergruppi).
- La presente legge si ispira alla predetta Decisione per far sì che la costituzione, la composizione ed il funzionamento degli intergruppi siano regolati in modo chiaro ed ordinato e la loro esistenza comunicata con trasparenza, affinché i cittadini singolarmente o in forma associata possano avere conoscenza delle attività di coordinamento informale su temi specifici tra consiglieri e consiglieri di schieramenti diversi su temi trasversali di particolare importanza.

Il Consiglio regionale approva la presente legge

Art. 1 – Introduzione dell'art. 17 bis dello Statuto

1. Dopo l'art. 17 dello Statuto regionale è inserito il seguente:
“Art. 17 bis – *Intergruppi tematici.*”

1. Le consigliere ed i consiglieri possono costituire intergruppi tematici per coordinare in modo informale, ma trasparente, la propria attività attorno a temi trasversali di particolare importanza che trascendano le appartenenze ai diversi gruppi politici.
2. Gli intergruppi tematici non sono organi del Consiglio e non possono esprimere posizioni ufficiali in nome e per conto del Consiglio, né dei gruppi politici di appartenenza dei loro membri.
3. Dell'esistenza, della composizione e dell'attività degli intergruppi è data opportuna conoscenza attraverso i canali di comunicazione del Consiglio.
4. La costituzione degli intergruppi tematici e lo svolgimento delle loro attività non possono comportare oneri di spesa aggiuntivi per il bilancio regionale.”.

La Consigliera

Monica Pecori

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge di revisione dello Statuto si vuole dotare le consigliere ed i consiglieri regionali di uno strumento di lavoro e coordinamento dell'attività istituzionale, incoraggiandone un uso regolato da norme chiare e trasparenti.

L'intergruppo è un istituto creatosi nella prassi parlamentare per raccogliere intorno a temi rilevanti l'attività delle e degli eletti al di là della divisione per appartenenza a partiti e movimenti ideologicamente contrapposti. Tale strumento di sostegno del lavoro al momento non risulta essere regolato però da alcuna fonte normativa, né legislativa né regolamentare, salvo in sede di Parlamento Europeo per una Decisione della Conferenza dei Presidenti del 16 dicembre 1999 (Regolamentazione relativa alla costituzione degli intergruppi). A tale Decisione la proposta di legge si ispira per quanto di sua competenza e rispettando la natura di norma fondamentale di sistema dello Statuto.

I cardini sui quali poggia la presente proposta di legge sono: da un lato, incoraggiare le consigliere ed i consiglieri a sfruttare uno strumento di lavoro e coordinamento agile e snello perché informale, ma che testimonia di un interesse e di un impegno particolare degli iscritti all'intergruppo rispetto al tema caratterizzante; dall'altro assicurare la trasparenza sulla esistenza, sulla composizione e sul lavoro svolto degli intergruppi, anche per facilitare contatti pubblici con cittadini ed organizzazioni.